Avvenire
24-APR-2026
Estratto da pag. 1-15 /

DATA STAMPA
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS9557 - S 43912 - L.17

LA CONSULTA

Perché i diritti non sono rimasti solo sulla Carta

GIOVANNI MARIA FLICK

Nei "primi" settant'anni della sua giurisprudenza la Corte costituzionale ha trasformato i diritti formalmente riconosciuti in garanzie effettive, concretamente azionabili. Li ha articolati nel giusto process, nell'accesso alle prove, nel ricorso effettivo a un giudice terzo.

A pagina 15

La tutela dei diritti nel processo, i rapporti tra accusa e difesa e l'impatto degli strumenti digitali

GIUSTIZIA PENALE TRA GARANZIE, SQUILIBRI E TECNOLOGIA IL RUOLO DECISIVO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

GIOVANNI MARIA FLICK

Nei "primi" settant'anni della sua giurisprudenza sulle garanzie giurisdizionali la Corte costituzionale ha trasformato i diritti formalmente riconosciuti in garanzie effettive, concretamente azionabili. Li ha articolati nel giusto processo dall'astratto al concreto nel diritto di dire e contraddire; nell'accesso alle prove; nel ricorso effettivo a un giudice terzo, imparziale, indipendente, naturale, precostituito per legge.

È risultato fondamentale il collegamento tra articoli 3 e 24 della Costituzione: la pari dignità sociale passa anche attraverso le garanzie giurisdizionali, la tutela dei non abbienti e un "servizio giustizia" dignitoso. Il processo di parti impone la parità fra quelle garanzie. Le caratteristiche loro riconosciute possono anche essere distribuite diversamente, purché ciò avvenga in modo ragionevole, adeguato, proporzionale e non discriminatorio. Nel processo accusatorio in ogni caso il pubblico ministero deve essere considerato parte alla stregua del difensore.

I diritti nel processo sono effettivamente azionabili se il giudice è indipendente, come condizione essenziale dello stato di diritto. Il giudice indipendente è allo stesso tempo garanzia per il cittadino e limite all'arbitrio del legislatore e agli abusi "inquisitori".

Il potere giudiziario diffuso non esiste per concessione, ma perché è previsto dalla Costituzione nell'equilibrio fra gli organi costituzionali. La Costituzione richiede confronto e dialogo e non imposizioni di maggioranza, come conferma la recente esperienza referendaria. Si può e si deve richiamare la magistratura alla sua soggezione alla legge; ma occorre anche rilanciare il ruolo del Parlamento, sempre più oscurato dall'esecutivo, riaffermare l'autorevolezza della Corte costituzionale, ricordare il ruolo super partes del Presidente della Repubblica. Rimangono comunque delle criticità nella distinzione tra pubblico ministero e giudice, a fronte della diffusa percezione di sproporzione tra accusa e difesa. La supplenza giudiziaria è spesso necessitata dall'inerzia del legislatore; essa si rafforza con l'interpretazione creativa. Quest'ultima è agevolata dalla "crisi della legalità" dovuta anche alla sovrapposizione di fonti normative e all'oscurità della legge. La stretta legalità è il presidio fondamentale contro le interpretazioni volte a "salvare l'indagine" o supplire alle carenze legislative. Nel nostro ordinamento costituzionale spetta al Parlamento decidere cosa sia reato e alla magistratura applicare la legge al fatto e non al fenomeno.

Contribuisce alla crisi della legalità e del processo la proverbiale lentezza della giustizia penale, dovuta prevalentemente a difetti organizzativi. L'esigenza della ragionevole durata del processo non può comprimere il diritto di difesa, ma solo limitarne gli abusi nella consapevolezza che non è compito dell'imputato permettere un processo efficiente e veloce. Non sono ammessi inversioni dell'onere della prova, automatismi, divieti probatori o decadenze irrazionali.

Il dubbio sollevato più volte sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e l'idea di una sua discrezionalità per il pubblico ministero sono però incompatibili con l'attuale sistema di eguaglianza e di equilibrio dei poteri, anche se nella realtà si sono già diffuse forme atipiche di giustizia negoziata che rischiano di incidere pesantemente sui diritti in assenza delle garanzie processuali (come nel caso dell'esperienza "milanese" delle misure di prevenzione c.d. "miti"). Il sistema soffre anche a causa dell'elusione della direttiva del 1987 per la "massima semplificazione" che aveva ispirato il Codice Vassalli del 1989. In assenza di una riforma organica del codice penale e in presenza della tendenza al panpenalismo il modello di processo accusatorio è entrato in crisi. Sembrano infatti riemergere logiche più propriamente inquisitorie.

Nel sistema si inserisce la novità dell'intelligenza artificiale. Può essere d'aiuto all'attività giudiziaria; ma allo stesso tempo rischia di aggravare le disuguaglianze sia tra accusa e difesa, sia tra imputati, fino a delineare un processo a più velocità a seconda delle disponibilità economiche di questi ultimi. La macchina potrà assistere nelle ricerche, nelle bozze, nell'analisi di atti e precedenti; ma restano aperti i temi del contraddittorio, dei bias, della responsabilità e della tutela dei non abbienti, con tutti i dubbi connessi alla possibilità di preservare l'umanità nella "valutazione"

del caso concreto. In un contesto in cui il processo penale sta perdendo la sua "umanità" è forte il rischio "dell'abbandono" al "risultato" della macchina e della prevalenza dell'efficienza e della celerità sull'esigenza di accertamento e di tutela dei diritti delle parti.

Nel campo della giustizia la "fisicità" del processo e la sua precisa scansione temporale e locale costituiscono tratti essenziali. Il processo penale nella sua essenza deve restare umano: fatto e diritto vi si intrecciano fin dalla formulazione dell'ipotesi accusatoria da parte del pubblico ministero. Il rispetto dell'umanità di chi muove l'accusa, di chi si difende da essa e di chi decide una sintesi tra ipotesi e antitesi processuali è imprescindibile per preservare l'esistenza della funzione giurisdizionale come strumento fondamentale per assicurare il patto sociale e per continuare a garantire l'umanità della decisione, quella del confronto fra accusa e difesa e quella della effettiva parità delle armi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DATA STAMPA
ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS9557 - S 43912 - L.17